




5

Regolamento arbitrale





REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA DEL CSI

Principi generali

1. A norma di quanto previsto dall'articolo 104 dello Statuto, gli Ufficiali di gara del CSI partecipano, nella qualifica loro attribuita e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

Gli Ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

2. Gli Ufficiali di gara del CSI si dividono in:

- Arbitri e Giudici in attività;
- Arbitri e Giudici tutors.

3. Gli Arbitri e i Giudici in attività assicurano, col loro servizio di volontari, lo svolgimento delle attività sportive organizzate dal CSI, ciascuno con la qualifica propria prevista per ogni disciplina sportiva.

La qualifica di Arbitro o di Giudice del CSI come Aspirante si acquisisce dopo la frequenza con esito positivo di un corso organizzato o autorizzato dalla SNES; il passaggio ad Effettivo avviene, su decisione della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato di appartenenza, dopo un congruo periodo di prova, di norma coincidente con un anno sportivo. Gli Ufficiali di gara in attività particolarmente esperti possono svolgere anche, dopo la frequenza di un apposito Corso di formazione, il compito di Osservatori o Commissari.

4. La qualifica di tutor viene concessa, dalla Commissione nazionale Arbitri e giudici di gara su proposta della competente Commissione di Comitato e previa frequenza positiva di un apposito Corso di formazione, agli Ufficiali di gara che smettono di praticare l'arbitraggio attivo.

Gli Arbitri e i Giudici tutors collaborano allo sviluppo e al miglioramento degli Ufficiali di gara del CSI, partecipano alla vita e alle attività delle strutture arbitrali dell'Associazione, svolgono con regolarità il compito di Osservatori e di Commissari.

Gli Ufficiali di gara tutors, inoltre, possono anche svolgere attività di arbitro o di giudice a livello locale e in attività o manifestazioni adeguate alla loro effettiva efficienza tecnica.

5. Tutti gli Ufficiali di gara del CSI devono essere tesserati in favore della Società sportiva di appartenenza con la specifica qualifica arbitrale rivestita.

Coloro che non appartengono a nessuna Società sportiva si tesserano al CSI tramite la Polisportiva di Comitato.

6. Lo status di Ufficiale di gara del CSI è incompatibile con analogha qualifica per la stes-

sa disciplina sportiva presso una Federazione Sportiva Nazionale o un altro Ente di promozione sportiva fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e da eventuali accordi locali previsti dalle convenzioni stesse.

In via transitoria, tale disposizione entrerà in vigore alla stipula delle convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali.

È, invece, consentito, rivestire la qualifica di Ufficiale di gara nel CSI per diverse discipline sportive e tesserarsi, contemporaneamente, come atleta.

L'Albo degli Ufficiali di gara del CSI

7. È istituito presso la Presidenza nazionale l'"Albo nazionale degli Ufficiali di gara del C.S.I." al quale sono tenuti ad iscriversi tutti gli Arbitri e i Giudici che conseguono la qualifica di Effettivo.

L'Albo è diviso in 2 sezioni una per gli Arbitri e i Giudici in attività, l'altra per i tutors.

In ciascuna sezione gli Ufficiali di gara sono suddivisi per disciplina sportiva e elencati con l'indicazione del Comitato territoriale di appartenenza e della data di iscrizione all'Albo.

Il passaggio dalla Sezione degli Arbitri e Giudici in attività a quella dei tutors è disposto d'ufficio all'atto dell'acquisizione da parte dell'interessato della relativa qualifica.

8. La qualifica di Ufficiale di gara del CSI si perde per:

- dimissioni;
- mancato rinnovo annuale della tessera associativa;
- cancellazione dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare assunto dai competenti organi dell'Associazione;
- cessazione dell'appartenenza all'Albo per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione.

La cessazione dell'appartenenza all'Albo è disposta alla fine di ogni anno sportivo dalla Commissione Arbitri e Giudici di gara del Comitato di appartenenza. Avverso tale decisione gli interessati possono ricorrere, entro 10 giorni dalla sua ricezione, alla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara la quale deve decidere prima dell'inizio del nuovo anno sportivo e comunque non oltre il 30 settembre.

I ruoli tecnici degli Ufficiali di gara

9. Ai fini della gestione tecnica delle risorse arbitrali, tutti gli Arbitri e i Giudici di gara in attività sono inquadrati nei seguenti ruoli tecnici:

- Ruoli territoriali;
- Ruoli regionali;
- Ruoli nazionali;

10. Fanno parte dei Ruoli territoriali del Comitato CSI di appartenenza tutti gli Arbitri e i Giudici in attività sia aspiranti sia effettivi.

Gli Ufficiali di gara dei Ruoli territoriali assicurano il servizio arbitrale per tutta l'attività del

Comitato di appartenenza secondo le modalità organizzative predisposte e gestite dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato.

11. I Ruoli regionali sono formati dagli Arbitri e dai Giudici di gara abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di giudici in manifestazioni del livello regionale.

Fanno parte dei Ruoli regionali della regione CSI di appartenenza gli Arbitri e i Giudici effettivi abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di Giudici in manifestazioni del livello regionale.

I requisiti per fare parte e potere permanere nei Ruoli regionali sono così stabiliti:

- appartenenza ai Ruoli territoriali del proprio Comitato da almeno 2 anni come arbitro effettivo;
- età: limite minimo e massimo secondo quanto riportato nell'allegata Tabella 1;
- giudizio tecnico positivo formulato dalla Commissione territoriale Arbitri;
- avere arbitrato, nel corso dell'anno sportivo precedente, almeno 20 gare a livello territoriale per gli sport di squadra e almeno 4 per gli sport individuali;
- frequentare i momenti formativi previsti annualmente dalla Commissione regionale Arbitri.

Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dai Ruoli regionali.

È possibile fare parte di due ruoli a livello regionale.

L'iscrizione nei Ruoli regionali è deliberata dal competente Consiglio regionale del CSI su proposta della Commissione regionale Arbitri e Giudici di gara.

Le candidature per i nuovi inserimenti degli Arbitri e dei Giudici di gara effettivi sono annualmente presentate dai Consigli dei Comitati della regione su proposta della rispettiva Commissione Arbitri e Giudici del Comitato.

Annualmente, entro il 31 marzo, la Commissione regionale Arbitri e Giudici di gara aggiorna i Ruoli regionali inserendovi coloro ai quali il Consiglio regionale ha concesso, ai sensi dei commi precedenti, la qualifica di "Ufficiale di gara regionale" e cancellando coloro per i quali vengano meno i requisiti tecnici o di età stabiliti dalla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara.

Gli Arbitri e i Giudici dei Ruoli regionali continuano a fare parte a pieno titolo dei Ruoli territoriali del Comitato di appartenenza.

12. I Ruoli nazionali sono formati dagli Arbitri e dai Giudici di gara abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di giudici in manifestazioni del livello nazionale

Fanno parte dei Ruoli nazionali gli Arbitri e i Giudici effettivi abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di Giudici in manifestazioni del livello nazionale.

I requisiti per fare parte e potere permanere nei Ruoli nazionali sono così stabiliti:

- appartenenza ai Ruoli regionali da almeno 2 anni;
- età: limite minimo e massimo secondo quanto riportato nell'allegata Tabella 1;
- giudizio tecnico positivo formulato dalla Commissione regionale Arbitri;
- avere arbitrato, nel corso dell'anno sportivo precedente, almeno 20 gare a livello territoriale per gli sport di squadra e almeno 4 per gli sport individuali;
- frequentare i momenti formativi previsti annualmente dalla Commissione nazionale Arbitri.

Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dai ruoli nazionali. È possibile fare parte di un solo ruolo a livello nazionale. L'iscrizione nei Ruoli nazionali degli Arbitri e dei Giudici regionali è deliberata dalla Presidenza nazionale del CSI su proposta della Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara. Annualmente, entro il 31 marzo, la Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara aggiorna i Ruoli nazionali inserendovi coloro ai quali la Presidenza nazionale ha concesso, ai sensi dei commi precedenti, la qualifica di "Ufficiale di gara nazionale" e cancellando coloro per i quali vengano meno i requisiti tecnici o di età prescritti. Gli Arbitri e i Giudici dei Ruoli nazionali continuano a fare parte a pieno titolo dei Ruoli regionali e territoriali della regione e del Comitato di appartenenza.

Le Commissioni territoriali, regionali e nazionale Arbitri e Giudici di gara del CSI

13. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 74 dello Statuto, presso ciascun Comitato territoriale del CSI è costituita la "Commissione Arbitri e Giudici del Comitato". La Commissione è nominata dal Consiglio del Comitato per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata dal Comitato e per la quale risultano tesserati Arbitri o Giudici di gara. Possono far parte della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato gli Ufficiali di gara in attività con la qualifica di effettivo e gli Ufficiali di gara tutors. La Commissione, di concerto con la Presidenza del Comitato, può articolarsi in "Sezioni disciplinari" e avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative.

14. La Commissione Arbitri e Giudici del Comitato ha i seguenti compiti:

- promuovere all'interno del Comitato e nel territorio di competenza dello stesso la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- collaborare con le articolazioni locali della SNES nell'organizzazione e nella gestione dei corsi per nuovi Arbitri o Giudici;
- promuovere e organizzare, in collaborazione con le strutture del Comitato e le articolazioni locali della SNES, l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici del Comitato;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive organizzate dal Comitato e dalle sue Società sportive;
- nominare i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva del Comitato;
- disporre il passaggio ad effettivo degli Ufficiali di gara aspiranti;
- proporre alla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara la concessione della qualifica di tutor;
- proporre al Consiglio territoriale del CSI le candidature degli Arbitri e dei Giudici di gara del Comitato per i ruoli regionali;

- disporre la cessazione dell'appartenenza all'Albo degli Ufficiali di gara del Comitato per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione.

15. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto, presso ciascun Comitato regionale del CSI è costituita la "Commissione regionale Arbitri e Giudici". La Commissione è nominata dal Consiglio regionale per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata in regione e per la quale risultano tesserati Arbitri o Giudici di gara.

Possono far parte della Commissione regionale Arbitri e Giudici gli Ufficiali di gara in attività con la qualifica di effettivo e gli Ufficiali di gara tutors appartenenti ad uno dei Comitati della regione.

La Commissione, di concerto con il presidente regionale, può articolarsi in "Sezioni disciplinari" e avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative.

16. La Commissione regionale Arbitri e Giudici ha i seguenti compiti:

- promuovere all'interno dell'Associazione e nel territorio regionale la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- promuovere e organizzare, di concerto con il Consiglio regionale e in collaborazione con le Commissioni territoriali e le articolazioni locali della SNES, l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici della regione;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive regionali;
- garantire il servizio arbitrale nei Comitati della regione che non dispongono di Ufficiali di gara nel numero e nella qualità necessari per la loro attività locale in attuazione di specifiche disposizioni emanate dal Consiglio regionale e utilizzando in tal senso Arbitri e Giudici di altri Comitati della regione;
- nominare i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva regionali;
- proporre al Consiglio regionale la concessione della qualifica di "ufficiale di gara regionale" ai candidati proposti dalle strutture territoriali ritenuti tecnicamente idonei per tale compito;
- proporre al Consiglio regionale del CSI le candidature degli arbitri regionali per i ruoli nazionali degli Arbitri e dei Giudici di gara;
- aggiornare annualmente i ruoli regionali.

17. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto, è costituita presso la Presidenza nazionale del CSI la "Commissione nazionale Arbitri e Giudici".

La Commissione è nominata dal Consiglio nazionale per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata dal CSI.

Possono far parte della Commissione nazionale Arbitri e Giudici del Comitato Ufficiali di gara in attività con la qualifica di effettivo e Ufficiali di gara tutors.

La Commissione, di concerto con la Presidenza nazionale, può avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative.

18. La Commissione nazionale Arbitri e Giudici ha i seguenti compiti:

- promuovere all'interno dell'Associazione la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- collaborare con la SNES per la definizione dei percorsi formativi degli Ufficiali di gara del CSI;
- promuovere l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici del CSI;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive nazionali;
- emanare le norme organizzative per il funzionamento delle Commissioni arbitrali e per le modalità di utilizzazione degli Arbitri e dei Giudici nelle attività sportive del CSI;
- concedere agli Ufficiali di gara in possesso dei requisiti prescritti e su proposta delle rispettive Commissioni territoriali, la qualifica di tutor;
- nominare i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva nazionali;
- proporre alla Presidenza nazionale la concessione della qualifica di "ufficiale di gara nazionale" ai candidati proposti dai rispettivi Consigli regionali ritenuti tecnicamente idonei per tale compito;
- aggiornare annualmente i ruoli nazionali;
- assumere, di concerto con la Presidenza nazionale, ogni altra iniziativa ritenuta utile al miglioramento del servizio arbitrale all'interno del CSI.

Diritti e doveri degli Ufficiali di gara

19. Gli Ufficiali di gara del CSI sono tenuti a prestare il loro servizio per garantire lo svolgimento delle attività sportive programmate e organizzate dal CSI.

L'utilizzazione degli Ufficiali di gara è disposta, per i vari livelli di attività, dalle competenti Commissioni Arbitri e Giudici attraverso le proprie strutture tecniche.

Gli Ufficiali di gara non possono rifiutare, senza giustificato motivo, la designazione per una gara o una manifestazione del CSI.

20. Nell'espletamento delle funzioni arbitrali e nei rapporti con i colleghi e gli altri tesserati al CSI, gli Ufficiali di gara devono mantenere un comportamento improntato alla correttezza, alla lealtà e alla riservatezza, astenendosi dal dare giudizi sia in merito ai problemi arbitrali sia ai comportamenti tenuti in campo dai tesserati al CSI.

21. Gli Ufficiali di gara del CSI devono curare la propria preparazione fisica affinché sia adeguata al servizio da svolgere. Ogni anno dovranno acquisire un certificato medico di idoneità all'arbitraggio.

22. Gli Ufficiali di gara del CSI sono tenuti, a conclusione della gara o della manifestazione per la quale sono stati designati, a compilare il referto, il rapporto o la relazione previsti e a consegnare questi documenti al competente organo del CSI nei termini e con le modalità previste. La mancata o ritardata consegna di tali documenti costituisce grave infrazione disciplinare.

23. Gli Arbitri e i Giudici svolgono il loro compito nelle gare e nelle manifestazioni sportive indossando la divisa ufficiale del CSI col relativo distintivo. In casi particolari e in mancanza della divisa ufficiale è comunque obbligatorio indossare il distintivo. Gli Arbitri e i Giudici dei ruoli regionali e nazionali possono aggiungere sulla divisa rispettivamente il distintivo di "arbitro/giudice regionale" o di "arbitro/giudice nazionale". L'uso di questi ultimi distintivi è obbligatorio in occasione di gare regionali o nazionali.

24. Il servizio svolto nel CSI dagli ufficiali di gara è volontario e gratuito. Agli Arbitri, ai Giudici e ai Commissari spetta però il rimborso delle spese sostenute per svolgere il loro compito nonché un'indennità forfetaria con le modalità e nella misura stabilita dai rispettivi Comitati territoriali. L'indennità, depurata dal rimborso delle spese, non può comunque superare il limite massimo previsto per gli operatori sportivi dall'art. 90 della Legge 289/02. Per le gare regionali e nazionali è previsto soltanto il rimborso delle spese con l'assoluta esclusione di qualsiasi diaria o indennità.

25. Gli Ufficiali di gara del CSI non possono svolgere il compito di Arbitri e di Giudici al di fuori del CSI o in gare e manifestazioni non autorizzate dai competenti organi associativi.

Sanzioni tecniche e disciplinari

26. I competenti organi tecnici possono assumere nei confronti degli Ufficiali di gara a loro disposizione sanzioni di carattere tecnico che non superino la sospensione dall'attività fino a 30 giorni. Per sanzioni tecniche di durata superiore la competenza è della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato alla quale spetta pure deliberare sulla cessazione dell'appartenenza all'Albo per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione.

27. Per le infrazioni associative commesse dagli Ufficiali di gara nell'espletamento della loro attività o nello svolgimento della vita associativa, la competenza e i relativi atti vanno rimessi al competente Procuratore associativo regionale secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti del CSI.

Formazione dell'Albo degli Arbitri tutors

Per la formazione dell'Albo degli Arbitri tutors e la concessione della relativa qualifica in prima applicazione si propone lo svolgimento di Corsi a livello regionale o interregionale secondo un programma appositamente predisposto dalla SNES.

Istituzione dell'attività di Osservatore

Il ruolo di Osservatore è svolto con regolarità dagli Arbitri tutor; può essere svolto anche da Arbitri effettivi in attività che siano in possesso di particolari requisiti.
È opportuno organizzare momenti formativi a livello regionale o interregionale.

Tabella 1: limiti di età

Disciplina	Età minima		Età massima	
	Regionali	Nazionale	Regionale	Nazionale
Calcio a 11	18	25	50	50
Calcio a 7	18	25	50	50
Calcio a 5	18	25	50	50
Pallacanestro	18	25	50	50
Pallavolo	18	25	55	55
Atletica leggera	18	25	65	65
Judo	21	25	50	50
Karate	21	25	50	50